



Ministero della Pubblica Istruzione
IC "E. De Amicis

Circ.n. n. 327 – Allegato 2

Bergamo, 28/08/2021

Oggetto: autorizzazione ai trattamenti di dati personali finalizzati all'attuazione del D. Lgs 111/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.*

Vista la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34;

Considerato che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d'ora innanzi D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

Considerato che all'art. 1, comma 6 è stabilito che *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021 (green pass).*

Preso atto che la certificazione verde viene rilasciata:

- a) a chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- b) a chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- c) a chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

Considerato che *le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

Considerato che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105" e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

Considerato che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola

Considerato che per la corretta gestione delle procedure previste dalla normativa è necessario l'intervento del personale amministrativo che dovrà operare sui dati personali, anche di natura particolare o sensibile, per svolgere le attività di propria competenza

AUTORIZZA

le assistenti amministrative

Cognome	Nome
<i>Baudanza</i>	<i>Maria</i>
<i>Montenegro</i>	<i>Luciana</i>

al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria attività lavorativa e necessari per l'attuazione delle disposizioni di legge. Nello svolgimento delle attività a loro assegnate dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- Redigere e fornire l'elenco del personale scolastico in servizio ai collaboratori scolastici delegati formalmente dal preside a verificare la regolarità del green pass del personale scolastico presente in istituto.
- Custodire in modo riservato l'elenco ricevuto dal delegato alle verifiche contenente la posizione di ciascun dipendente in relazione alla validità del green pass.
- Verificare la conformità alla circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, n. 35309 della certificazione medica di esenzione al vaccino eventualmente presentata da qualche dipendente dell'istituto.
- Verificare che le registrazioni effettuate dai collaboratori delegati alla verifica contengano solo la situazione in relazione alla validità del green pass e non altre informazioni quali l'effettuata vaccinazione, l'immunizzazione a seguito della contrazione della malattia o l'effettuazione del tampone.
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato.
- L'elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa nemmeno essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, anche se presenti e vigili, l'elenco sulla scrivania alla vista dei presenti).

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D. Lgs 196/2003 e le diverse istruzioni impartite al personale da codesta istituzione per lo svolgimento delle proprie mansioni.

Il Dirigente Scolastico

Maddalena Dasdia

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3, c.2 D.Lgs.